

La Commissione RIPAM

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui tra l'altro, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale;

VISTO il successivo comma 5 dell'articolo 10 sopra richiamato secondo cui *“In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.”*.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 aprile 2021 con la quale è prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il bando del corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1225 posti di personale non dirigenziale, categoria C, a tempo indeterminato, di cui 187 posti presso la Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 1020 posti presso gli enti locali della Regione Campania (G.U. - 4^ serie speciale *“Concorsi ed esami”* - n. 54 del 9 luglio 2019);

VISTA la nota della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania del 14/08/2019, PG/2019/0505510 con cui si comunica, così come previsto dall'articolo 1 del predetto bando, che, in esito alle procedure di mobilità obbligatorie ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i posti messi a disposizione dalla Regione Campania risultano incrementati di complessive 55 unità;

La Commissione RIPAM

VISTO in particolare l'articolo 3 del bando, ai sensi del quale il corso-concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo 6, una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7, una fase di formazione e rafforzamento con una prova scritta finale, secondo la disciplina dell'articolo 8 e una prova orale, secondo la disciplina dell'articolo 10;

TENUTO CONTO che è in corso svolgimento la fase di formazione e rafforzamento prevista dall'articolo 8 del bando alla quale, ai sensi di quanto stabilito dai richiamati articoli 3 e 7 del medesimo bando, sono stati ammessi i candidati idonei alla prova scritta che hanno riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATA l'esigenza rappresentata dalla Regione Campania con nota prot. n. 7318 del 2 aprile 2021 di attivare, tempestivamente e nella misura massima, i meccanismi di semplificazione introdotti dal richiamato articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione;

CONSIDERATA la necessità di modificare gli articoli 2, 3, 5, 8, 10 e 12 del predetto bando di concorso al fine di adottare le misure di semplificazione previste dall'articolo 10 del decreto-legge 44 del 2021, in corso di conversione;

TENUTO CONTO della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e dell'esigenza di assicurare il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti

DELIBERA

Articolo 1 Modifica del bando

1. La procedura prevista dal bando del corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1225 posti di personale non dirigenziale, categoria C, a tempo indeterminato, di cui 187 posti presso la Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 1020 posti presso gli enti locali della Regione Campania (G.U. - 4^a serie speciale "*Concorsi ed esami*" - n. 54 del 9 luglio 2019) è modificata, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, come segue:

- a) la prova scritta di cui all'articolo 8 del bando, prevista a conclusione della fase di formazione e rafforzamento, è volta a verificare anche la conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e della comunicazione e del Codice dell'amministrazione digitale;
- b) la prova orale prevista dall'articolo 10 è soppressa;
- e) la graduatoria di merito di cui all'articolo 11 sarà espressa in sessantesimi.

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1:

- a) all'articolo 2 le parole "*prima dell'espletamento delle prove orali*" ovunque occorrono sono sostituite dalle parole "*prima dell'espletamento della prova scritta di cui all'articolo 8*";
- b) l'articolo 3 che prevede "*Nell'ambito della procedura corso-concorsuale di cui al presente bando la Commissione Interministeriale Ripam, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i*

La Commissione RIPAM

compiti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. Il corso-concorso sarà espletato in base alle procedure indicate nel bando.

Per l'espletamento delle fasi preselettiva, selettiva scritta, formativa e della prova orale finale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarrà del Formez PA.

Il corso-concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

1) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo 6, comune ai profili professionali di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'ammissione alla prova scritta;

2) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1);

Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito di cui al successivo articolo 7 dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento di cui all'articolo 8;

3) una fase di formazione e rafforzamento, secondo la disciplina dell'articolo 8, della durata complessiva di 10 mesi, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, con valutazione finale, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di merito di cui al successivo articolo 7. Alla fase di formazione obbligatoria sarà ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire maggiorato del venti per cento, fermo restando il limite delle risorse finanziarie disponibili;

4) una prova orale, secondo la disciplina dell'articolo 10, per ciascuno dei profili messi a concorso, che dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la verifica finale della fase di formazione e rafforzamento.

All'esito positivo della prova orale, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria di merito di cui al successivo articolo 10 sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella valutazione finale dell'attività formativa e di rafforzamento, e nella prova orale.

I primi classificati nell'ambito delle graduatorie definitive di merito relative ai profili messi a concorso, validate ai sensi dell'articolo 11 dalla Commissione RIPAM, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1"

è così sostituito:

"Nell'ambito della procedura corso-concorsuale di cui al presente bando la Commissione Interministeriale Ripam, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. Il corso-concorso sarà espletato in base alle procedure indicate nel bando.

Per l'espletamento delle fasi preselettiva, selettiva scritta, formativa e della prova scritta finale di cui all'articolo 8, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarrà del Formez PA.

Il corso-concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

1) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo 6, comune ai profili professionali di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'ammissione alla prova scritta;

La Commissione RIPAM

2) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1);

Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito di cui al successivo articolo 7 dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento di cui all'articolo 8;

3) una fase di formazione e rafforzamento, secondo la disciplina dell'articolo 8, della durata complessiva di 10 mesi, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, con valutazione finale, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di merito di cui al successivo articolo 7. Alla fase di formazione obbligatoria sarà ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire maggiorato del venti per cento, fermo restando il limite delle risorse finanziarie disponibili;

4) una prova scritta finale, secondo la disciplina dell'articolo 8, per ciascuno dei profili messi a concorso, che dovrà essere sostenuta a conclusione della fase di formazione e rafforzamento. All'esito positivo della prova scritta finale di cui all'articolo 8, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria di merito di cui al successivo articolo 10 sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta di cui all'articolo 7 e nella prova scritta finale di cui all'articolo 8.

I primi classificati nell'ambito delle graduatorie definitive di merito relative ai profili messi a concorso, validate ai sensi dell'articolo 11 dalla Commissione RIPAM, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1";

- c) il primo alinea dell'articolo 5, secondo il quale "La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per l'espletamento della prova scritta, della valutazione delle attività di formazione e rafforzamento, e della prova orale di cui ai successivi articoli 7, 8 e 10" è sostituito dal seguente periodo "La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per l'espletamento della prova scritta e della valutazione delle attività di formazione e rafforzamento e della prova scritta finale di cui ai successivi articoli 7 e 8";
- d) all'articolo 8, penultimo alinea, dopo le parole "Al termine delle attività di formazione e di rafforzamento sarà svolta, con le modalità e nei tempi indicati dal Regolamento di cui al presente articolo, una prova scritta, valutata dalla commissione esaminatrice, che comporterà l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 (trenta) punti. Tale punteggio contribuirà alla determinazione del punteggio complessivo della graduatoria finale della procedura corso-concorsuale", sono aggiunte le parole "nell'ambito della medesima prova scritta si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, della conoscenza delle tecnologie informatiche e della comunicazione e del Codice dell'amministrazione digitale. La prova scritta sarà svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali";
- e) all'ultimo alinea dell'articolo 8, le parole "Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano regolarmente frequentato l'80% delle ore complessive di attività formativa e di rafforzamento e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi)

La Commissione RIPAM

in sede di valutazione precedentemente descritta” sono sostituite dalle parole “Sono ammessi alla prova scritta finale i candidati che abbiano regolarmente frequentato l’80% delle ore complessive di attività formativa e di rafforzamento; la prova scritta finale si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)”;

- f) l’articolo 10, recante la disciplina della prova orale, è soppresso; è altresì soppresso ogni riferimento all’articolo 10, ovunque occorra;
- g) all’articolo 12 le parole *“Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al corso-concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000”*, sono sostituite dalle parole *“Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei risultati della prova scritta finale di cui all’articolo 8, il candidato che ha conseguito un esito positivo e che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al corso-concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000”*.

Articolo 2 Forme di pubblicità

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, sul sistema “Step-One 2019” e sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale “*Concorsi ed esami*”.

Articolo 3 Mezzi di impugnazione

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

La Commissione RIPAM

Articolo 4 **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'articolo 1, comma 1, pubblicato, tra l'altro, nella G.U. - 4^a serie speciale "*Concorsi ed esami*" - n. 54 del 9 luglio 2019.

p. Il Dipartimento della funzione pubblica

Dott. Marcello Fiori

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze

Dott. Pasquolino Castaldi

p. Il Ministero dell'interno

Pref. Maria Grazia Nicolo'